

Studio Tributario e Societario



Tax Flash News

Prassi | Giurisprudenza

N. 1 | Gennaio 2026

Deloitte.

In questo numero:

PRASSI

Imposte Dirette

- Risposta a Interpello n. 21 del 28 gennaio 2026: Scissione totale di un'associazione professionale con costituzione di una STP – Ritenuta d'acconto sui compensi relativi alle prestazioni rese e fatturate dall'associazione professionale, ma incassati dalla STP – Articolo 177-bis del TUIR e Articolo 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
- Risposta a Interpello n. 17 del 23 gennaio 2026: Qualificazione ai fini fiscali italiani di trust svizzero e applicazione della disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383
- Risposta a Interpello n. 14 del 21 gennaio 2026: Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti – Articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR
- Risposta a Interpello n. 9 del 20 gennaio 2026: Regime fiscale dell'apporto a patrimonio netto di una partecipazione di controllo, senza incremento del capitale sociale della beneficiaria – articolo 177, comma 2, del TUIR

GIURISPRUDENZA

Fiscalità Internazionale

- Cass. civ., Sez. V, Sentenza del 27 gennaio 2026, n. 1849: Ritenute – Rimborso – società non residente
- Cass. civ., Sez. V, Sentenza del 25 gennaio 2026, n. 1651: credito imposta estero – Articolo 165 del TUIR – indicazione in dichiarazione

Prassi

Imposte Dirette

Risposta a Interpello n. 21 del 28 gennaio 2026: Scissione totale di un'associazione professionale con costituzione di una STP – Ritenuta d'acconto sui compensi relativi alle prestazioni rese e fatturate dall'associazione professionale, ma incassati dalla STP – Articolo 177-bis del TUIR e Articolo 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

Con la risposta a interpello n. 21 in oggetto l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che una Società tra Professionisti (STP), risultante da una scissione di un'associazione professionale, sia necessario rilasci ai clienti/sostituti d'imposta un'apposita dichiarazione per informarli dell'operazione di scissione e della circostanza che il soggetto percettore, a seguito di detta operazione, non rientra tra i soggetti nei cui confronti si applica la ritenuta d'acconto.

Il D.Lgs. n. 192/2024, ha inserito nel TUIR l'art. 177 bis, che al comma 4 definisce il regime transitorio volto a evitare salti o duplicazioni di imposizione nel passaggio da un periodo di imposta soggetto alla determinazione per cassa del reddito di lavoro autonomo a un periodo di imposta soggetto alla determinazione per competenza del reddito d'impresa. In maggiore dettaglio, è previsto che i componenti che non hanno ancora concorso alla determinazione del reddito di lavoro autonomo secondo il criterio di cassa concorreranno alla determinazione del reddito d'impresa al momento della manifestazione finanziaria (e.g. il credito di una associazione professionale non ancora incassato al momento della trasformazione in STP per prestazioni ultimate, concorrerà alla determinazione del reddito della STP al momento del relativo incasso).

Con riferimento al regime delle ritenute d'acconto, è necessario che la STP informi i clienti (dell'associazione professionale che agiscono come sostituti d'imposta) dell'operazione straordinaria (nel caso di specie una scissione) affinché non operino all'atto del pagamento alcuna ritenuta d'acconto. In ogni caso rimane fermo che la STP potrà comunque scomputare dall'IRES eventuali ritenute subite.

Risposta a Interpello n. 17 del 23 gennaio 2026: Qualificazione ai fini fiscali italiani di trust svizzero e applicazione della disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Con la risposta in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il cittadino italiano, fiscalmente residente in Svizzera, che detiene una partecipazione pari al 60% in una SRL fiscalmente residente in Italia, nel caso la ceda prima di un quinquennio dalla data di attribuzione, è tenuto a rideterminare il reddito diverso di natura finanziaria con gli stessi criteri che avrebbe dovuto seguire la madre che aveva attribuito la quota (mediante un Trust).

L'Agenzia delle Entrate ricorda che il comma 1 dell'art. 16, legge 18 ottobre 2001, n. 383, dispone che il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalità tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, qualora ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva come se la donazione non fosse stata posta in essere, con diritto allo scomputo dall'imposta sostitutiva delle imposte eventualmente e chiarisce che il cittadino italiano, fiscalmente residente in Svizzera, proprietario di una partecipazione pari al 60% del capitale di una SRL fiscalmente residente in Italia, qualora proceda alla cessione delle quote della società prima dello spirare dei cinque anni dalla data dell'attribuzione delle stesse da parte del Trust (ovvero, cessione da parte della madre), è tenuto a determinare il reddito diverso di natura finanziaria con gli stessi criteri che avrebbe dovuto seguire la madre.

Di conseguenza la cessione sconterà l'imposta sostitutiva come se il dante causa dell'atto di liberalità (ovvero, la madre) avesse compiuto direttamente l'atto a titolo oneroso, determinando l'imposta dovuta secondo le regole ordinariamente previste dal D.Lgs. n. 461/1997 per le cessioni a titolo oneroso.

Risposta a Interpello n. 14 del 21 gennaio 2026: Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti – Articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR

Con la risposta a interpello in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disposizione contenuta nell'art. 51, comma 4, lettera a), del TUIR, nella parte in cui prevede che il valore dei veicoli concessi ad uso promiscuo è assoggettato a tassazione al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, deve intendersi far

riferimento non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, ma solo a quelle eventualmente richieste dal datore per l'uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle ACI.

Risposta a Interpello n. 13 del 20 gennaio 2026: Regime fiscale delle somme ricevute da un artista a titolo di provvista e di redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere musicali – articolo 53, comma 2, lett. b), del TUIR

Con la risposta a interpello n. 13 in oggetto l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che i compensi percepiti dall'autore di un'opera musicale come corrispettivo per la cessione o la concessione in uso della suddetta opera dell'ingegno (tutelata dalle norme sul diritto d'autore) sono da ritenersi redditi assimilati al lavoro autonomo, e come tali determinati ai sensi dell'art. 54-octies del TUIR, se l'utilizzazione dell'opera è effettuata dall'autore (e sempre che i redditi non siano conseguiti nell'esercizio di impresa).

In maggiore dettaglio, secondo l'Agenzia i compensi percepiti dall'autore a titolo di corrispettivo per la cessione o la concessione in uso di un'opera dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore sono da ritenersi redditi assimilati al lavoro autonomo (determinazione ai sensi dell'art. 54-octies del TUIR, qualora l'utilizzazione stessa sia effettuata dall'autore, al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa). Inoltre, la collocazione dei redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno tra i redditi assimilati di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 53 del TUIR presuppone che non si tratti della cessione o concessione di un bene costituente oggetto dell'esercizio abituale di un'attività artistica poiché, in tal caso, si configurerebbe un reddito di lavoro autonomo (comma 1 del medesimo art. 53 del TUIR, determinato in base al successivo art. 54). Ciò posto, ai fini del regime fiscale dei proventi versati dagli editori per lo sfruttamento economico delle opere dell'artista, non assume rilievo il fatto che i proventi non vengano versati all'artista ma ad un soggetto terzo in virtù di un mero diritto all'incasso delle somme spettanti agli autori, sempreché l'artista conservi la titolarità del diritto d'autore sulle proprie opere.

Risposta a Interpello n. 9 del 20 gennaio 2026: Regime fiscale dell'apporto a patrimonio netto di una partecipazione di controllo, senza incremento del capitale sociale della beneficiaria – articolo 177, comma 2, del TUIR

Con la risposta a interpello in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sul regime fiscale dell'apporto a patrimonio netto di una partecipazione di controllo, senza incremento del capitale sociale della beneficiaria e la conseguente applicabilità del regime del realizzo controllato ex art. 177, comma 2 del TUIR.

Come noto il comma 2 dell'art. 177 del TUIR, dispone che il regime del realizzo controllato è subordinato al ricorrere di due circostanze: (i) i soggetti scambianti/conferenti devono ricevere, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria; (ii) mediante tali conferimenti, la società conferitaria deve acquisire il controllo della società scambiata, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ovvero incrementare la percentuale di controllo.

Con riferimento al caso in esame l'Agenzia afferma che, l'assenza di un aumento del capitale sociale della società conferitaria e la mancata emissione di partecipazioni nei confronti del soggetto conferente non appaiono ostativi all'applicazione all'Apporto del regime a realizzo controllato ex articolo 177, comma 2, del TUIR. *Ciò in quanto l'Apporto della partecipazione totalitaria di Alfa avviene a favore di una società conferitaria (Beta) di cui il soggetto conferente, una persona fisica non in regime d'impresa (i.e., l'Istante), deteneva, già anteriormente alla sua esecuzione, la partecipazione totalitaria.*

In tale particolare ipotesi, dunque, l'Agenzia ritiene sostanzialmente rispettato il requisito indicato più sopra *sub 1)* in quanto l'eventuale imputazione a capitale sociale di una parte (anche minima) dell'Apporto non avrebbe risposto ad alcun interesse proprio del soggetto conferente (i.e., dell'Istante), ma sarebbe stata funzionale solo al formale rispetto delle condizioni poste per la fruizione del regime a realizzo controllato di cui al citato comma 2, *visto che sia ante che post Apporto, l'Istante è il socio unico della conferitaria: l'operazione rappresentata, infatti, ha come conseguenza che l'Istante trasforma semplicemente un controllo diretto su Alfa in uno indiretto sulla medesima società (tramite una seconda società, Beta, anch'essa totalmente controllata dall'Istante), attuando una mera riorganizzazione dei propri assetti di controllo societario (cfr. la circolare n. 33/E del 2010).*

Giurisprudenza

Fiscalità Internazionale

Cass. civ., Sez. V, Sentenza del 27 gennaio 2026, n. 1849: Ritenute – Rimborso – società non residente

La definizione dell'accertamento con adesione tra il sostituto d'imposta italiano e l'Agenzia delle Entrate non preclude alla società estera, beneficiaria dei pagamenti, il diritto di chiedere il rimborso delle somme versate a titolo di ritenute se essa dimostra la sussistenza dei requisiti per l'esenzione dalle ritenute stesse alla stregua del diritto euro-unionale. La Corte ha stabilito infatti che *la definizione dell'accertamento con adesione tra la società italiana, sostituto d'imposta, e il fisco non vincola la società svedese, terza rispetto all'accordo, con la conseguenza che per la odierna ricorrente la definizione dell'accertamento con adesione da parte della società italiana non può costituire un ostacolo alla richiesta di rimborso delle somme versate a titolo di ritenute in esecuzione dell'accertamento con adesione.*

Cass. civ., Sez. V, Sentenza del 25 gennaio 2026, n. 1651: credito imposta estero – Articolo 165 del TUIR – indicazione in dichiarazione

In tema di credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, l'omessa indicazione dei redditi esteri nei quadri specifici della dichiarazione dei redditi non comporta necessariamente la decadenza dal diritto di detrazione, in assenza di una previsione normativa esplicita in tal senso nell'art. 165 del TUIR. Infatti, *la norma non prevede alcuna decadenza per la mancata indicazione del credito d'imposta nel modello dichiarativo. Come correttamente osservato da recente giurisprudenza di questa Corte, l'articolo 165 TUIR "non dispone un obbligo di indicazione del credito d'imposta, ma, nel rispetto dei principi di competenza, autonomia e separazione dei periodi d'imposta, richiede più semplicemente che il credito spettante sia 'calcolato' con riferimento alle risultanze reddituali dell'anno stesso in cui è sorto"* (Cass. 13/04/2025, n. 9671; Cass. 23/04/2025, n. 10642).

Contatti

Bari

Corso Vittorio Emanuele II, 60
Tel. +39 080 8680801
Fax +39 080 8680802

Bologna

Via A. Testoni, 3
Tel. +39 051 65821
Fax +39 051 228976

Brescia

Via Vittorio Emanuele II, 42
Tel. + 39 02 83324539

Catania

Viale XX Settembre 70

Firenze

Via Pier Capponi, 24.
Tel. +39 055 2671211
Fax +39 055 292251

Genova

Piazza della Vittoria, 15/34
Tel. +39 010 5317811
Fax +39 010 585319

Milano

Via Santa Sofia, 28
Tel. +39 02 83324111
Fax +39 02 83324112

Napoli

Via Riviera di Chiaia 180
Tel. +39 081 2488200
Fax +39 081 2488201

Padova

Via N. Tommaseo, 78/C
Tel. +39 049 7927977
Fax +39 049 7927988

Parma

Via Paradigna, 38
Tel. +39 051 65821
Fax +39 051 228976

Roma

Via Vittorio Veneto, 89
Tel. +39 06 489901
Fax +39 06 4740131

Torino

Galleria San Federico, 54
Tel. +39 011 55421
Fax +39 011 5620395

Treviso

Viale Fratelli Bandiera, 3
Tel. +39 049 7927977
Fax +39 049 7927988

Varese

P.zza Montegrappa, 12
Tel. +39 0332 1858342
Fax +39 02 83324112

La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario - Deloitte Società tra Professionisti S.r.l., Società Benefit per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.

©2026 Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. Società Benefit